

La corruzione tra memoria digitale e diritto all'oblio

Antonio Punzi

Università degli Studi di Roma – LUISS “Guido Carli”

Abstract: The Corruption between Digital Memory and the Right to Be Forgotten

In our contemporary Information society, individuals are basically recognized through their digital identity. This entails a growing need for the citizens to seek protection against misleading representations of their identity, especially against the data coming from a search engine. This paper deals with the boundaries of the right to be forgotten (or the right to erasure), with a particular focus on the crime of corruption – defined as the Capital Sin of democracy. What will be investigated is the balance between the right to be forgotten after committing a crime, even a hideous one as corruption, and the public interest to be in the known.

Keywords: Corruption, Right to erasure, GDPR, Digital Identity, Google v. Spain, Public Interest.

Sommario: 1. L'identità dell'uomo e il suo mosaico digitale. – 2. La memoria della corruzione che resiste all'usura del tempo. – 3. Le indagini per corruzione e il diritto ad una veritiera identità digitale. – 4. Conclusione.

*Our culture is shifting its emphasis from the duty to remember to the right to be forgotten.
I hope the shift may be evidence that some of the most tragic wounds in our European history are
now healed.*

*But I am concerned that it may be a sign that we are tired of confronting our past mistakes and
responsibilities.
(L. Floridi)*

1. L'identità dell'uomo e il suo mosaico digitale

Se il giudizio sulla corruzione come condotta eminentemente odiosa accomuna da sempre il comune senso di giustizia, negli ultimi decenni è sensibilmente cresciuta

l'avvertenza in ordine alla sua portata lesiva delle stesse fondamenta del vivere civile¹.

Di ciò, invero, vi è traccia nella recente storia italiana: dalle inchieste sulla corruzione, che hanno segnato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, passando attraverso le politiche di contrasto adottate dai governi nell'ultimo decennio², nella coscienza comune si è vieppiù radicata la consapevolezza dell'impatto devastante di tale fenomeno sulla fiducia che costituisce la linfa di ogni comunità, in specie di quella ispirata ai valori di libertà e democrazia³.

Di qui la questione oggetto del presente contributo: atteso che ci si trova al cospetto (non di una qualsiasi fattispecie delittuosa, ma) di quello che è stato definito "il peccato capitale della democrazia"⁴, quanto a lungo è giusto che si conservi memoria di tale condotta e di chi se n'è reso responsabile?

La questione assume particolare rilievo nella società informazionale, in cui l'individuo viene riconosciuto anzitutto attraverso la sua identità digitale⁵. Di qui il

¹ Paradigmatiche le parole prescelte da Paola Severino (già Ministro della Giustizia e promotrice della c.d. "Legge anticorruzione", su cui v. nota 2) nel rivolgersi a Papa Francesco, in occasione dell'udienza concessa ai partecipanti allo AIDP XX International Congress of Penal Law "Criminal Justice and Corporate Business", (Rome, 13-16 November 2019): "Risuonano dentro ciascuno di noi le Sue parole forti di condanna nei confronti del 'cancro della corruzione e del veleno dell'illegalità'. Siamo tutti consapevoli del fatto che la corruzione mina le basi del rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni ma, in senso più ampio, corrode le fondamenta della nostra convivenza civile. Penso ai tanti casi in cui la diffusione della corruzione significa privazione delle risorse per assicurare ai cittadini istruzione e sanità pubblica, ma penso altresì al generalizzato venir meno della capacità del cittadino di identificarsi nelle Istituzioni; processo così pericoloso per la stabilità e la vitalità delle nostre democrazie" (http://www.penal.org/sites/default/files/files/Testo%20di%20saluto%20della%20Professoressa%20Paola%20Severino_def.pdf).

² Si pensi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione"); al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. "decreto trasparenza"); al D.l. 24 giugno 2014 n. 90 con cui è stata istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), trasferendo ad essa competenze già spettanti all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed operando una più ampia ridefinizione degli strumenti per la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione; da ultimo alla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Su continuità e fratture nelle politiche anticorruzione in Italia, v. A. Vannucci, *La corruzione in Italia*, in B. Mattarella, M. Pelissero, *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, Giappichelli, 2013, spec. p. 43 ss.

³ Centro Studi Confindustria, "La corruzione è il vero freno per le economia e per le imprese", in *Scenari economici. Il rebus della ripresa*, n. 22, Dicembre, Roma 2014, pp. 73-114. Nello stesso ultimo trentennio, peraltro, l'interesse dell'opinione pubblica e la severità della riprovazione nei confronti del fenomeno corruttivo hanno registrato un moto "ondivago". In tal senso, F. Caringella, R. Cantone, *La corruzione spuzza*, Mondadori, Milano 2017, cap. I. Sulle diverse possibili definizioni di corruzione, v. ad es. L. Hinna, M. Marcantoni, *Corruzione. La tassa più iniqua*, Roma, Donzelli, 2013, pp. 4 ss. e 11 ss.

⁴ R. Cantone con G. De Feo, *Il male italiano, Liberarsi dalla corruzione per cambiare il paese*, Milano, Rizzoli, 2015, pp. 7-8.

⁵ Ho avuto modo di discutere alcune di queste tematiche già in *La persona nei dati. Ragioni e modelli di una regolamentazione*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 761-775, nonché, sotto profili diversi, nei seguenti contributi: Judge in the Machine. *E se fossero le macchine a restituirci l'umanità del giudicare?*, in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 305-316; "Il

ruolo strategico giocato, ancor più dal recepimento del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), dalle Autorità di protezione dei dati personali:

Ciascuno di noi è conosciuto quasi esclusivamente attraverso i dati che lo riguardano, detenuti in banche dati, pubbliche e private, nelle quali l'identità è frammentata in ragione della particolare tipologia di sistema informativo in cui è inserita. Di qui l'importanza di garantire l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza dei dati trattati in modo da scongiurare il rischio di classificazioni errate e distorsioni di tratti importanti dell'identità individuale, sfuggendo alla tentazione di delegare tutto alla tecnologia⁶.

In gioco sono alcuni dei basilari diritti della personalità: identità, trattamento dei dati, reputazione. Certo, l'odierna infrastruttura della rete telematica consente di agire sulla propria immagine digitale, riempiendo di contenuti ed immagini le pagine dei siti che risultano nelle rispettive disponibilità (per tutte, quelle dei c.d. *social*). Eppure c'è una rappresentazione della persona sulla quale si incide con difficoltà, se non all'esito di lunghe trafale giudiziarie: si tratta dell'immagine offerta dai principali motori di ricerca, quando, a seguito dell'inserimento, nella *query*, di un nome e cognome, indicizzano le *url* dei siti ad essi associati. È un fatto che tale indice, in specie le prime pagine proposte dall'algorithm, impatta in modo significativo sull'immagine e la considerazione sociale della persona⁷.

diritto e i nuovi orizzonti dell'intelligenza umana", in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 18 (1), 2019, pp. 21-38; "Dalla casa di vetro alla città intelligente. Lotta alla corruzione e politiche dell'innovazione", in *Democrazia e Diritti Sociali*, 2 (2018), pp. 1-14; "Intelligenza delle macchine e libertà dell'uomo", in Garante per la protezione dei dati personali, *Uomini e macchine. Protezione dati per un'etica del digitale*, Roma 2018, pp. 23-30.

⁶ Si tratta del Discorso tenuto dal Garante italiano per la protezione dei dati personali, in sede di presentazione, ai Presidenti delle Camere, dell'attività svolta dall'Autorità nel 2016 (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6458037>). Nel corso degli anni, e a prescindere dalle diverse composizioni del Collegio, il Garante ha molto riflettuto e in più occasioni emendato provvedimenti e pareri sul tema, alcuni dei quali verranno discussi nel presente contributo. "L'integrazione compiuta tra le diverse forme di comunicazione, l'esposizione delle nostre biografie in un contenitore spaziale e temporale infinito incidono sull'individuo e sulla società, mutandone caratteri, forme, abitudini, e riducono, fino ad eliminarla, la distinzione tra identità reale e identità digitale" (Relazione del Garante Privacy 2012, Discorso del Presidente, <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2148177/Relazione+annuale+del+Garante+-+Testo>. V. anche Relazione del Garante Privacy 2014, Discorso del Presidente, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4059446>). Invero, la filosofia dell'identità digitale che ispira l'attività del Garante italiano trova il suo fondamentale punto di riferimento già nella visione della privacy ispirata da Stefano Rodotà. Nella sua qualità di Presidente dell'Autorità, il compianto civilista ebbe modo di affermare: "È nata una nuova concezione integrale della persona, alla cui proiezione nel mondo corrisponde il forte diritto di non perdere mai il potere di mantenere il pieno controllo sul proprio "corpo elettronico", distribuito in molteplici banche dati, nei luoghi più diversi. Un diritto che si caratterizza ormai come componente essenziale della nuova cittadinanza, da intendere come il fascio di poteri e doveri che appartengono ad ogni persona, e non più come il segno d'un legame territoriale o di sangue" (v. S. Rodotà, *Relazione del Garante Privacy 2003*, Discorso del Presidente, <https://www.privacy.it/archivio/garanterelaz2002.html>). Di Rodotà, tra i molti scritti in tema, v. *Tecnologie e diritti*, Bologna, il Mulino, 1999 e *Intervista su privacy e libertà*, a cura di P. Conti, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2015, spec. cap. XV.

⁷ Oltre all'indice degli Url, un significativo impatto sull'identità digitale discende anche da altre due funzioni utilizzate dai motori di ricerca. Una è lo *snippet*, breve abstract generato

La recente, diffusa attenzione nei confronti del diritto all'oblio nasce proprio da ciò, che l'indice, elaborato e ordinato dall'algoritmo, dei link ai siti web che fanno riferimento a ciascun individuo, non sempre fornisce un'immagine corretta della sua identità o comunque conforme al modo in cui egli vorrebbe che fosse rappresentata⁸. E tanto più il problema si pone in considerazione del fatto che la rete raccoglie e conserva molto, e a basso costo, ma raramente dimentica. E dunque costruisce l'immagine digitale di ognuno anche attingendo a dati molto risalenti e talora non più rappresentativi dell'identità attuale della persona. Proprio per ciò viene sempre più spesso richiesta, ai Garanti della Privacy e alle Corti di giustizia nazionali ed europee, la protezione da una memoria digitale che si ritiene dia visibilità sproporzionata o addirittura impropria a fatti così risalenti da meritare di essere contestualizzati, aggiornati, quando non dimenticati. Con le parole spese di recente dalla Cassazione:

Posto che non vi può essere una vera e propria pretesa alla cancellazione del proprio passato, si comprende che il vero problema è rappresentato dalla distorsione dell'immagine del soggetto, costruita col tempo dopo la vicenda oramai dimenticata, provocata dalla riemersione della notizia⁹.

Di qui la domanda sul tema che interessa: una volta che una notizia su vicende di corruzione sia stata diffusa dai media e archiviata nella memoria della rete, quanto a lungo e in quale forma è giusto che essa venga conservata e risulti accessibile, così inevitabilmente contribuendo alla formazione dell'identità digitale di chi in quelle vicende è stato a vario titolo coinvolto? Da un lato si trova chi, scagionato da ogni accusa o comunque saldati i conti con la giustizia, non vuole restare schiacciato dalla memoria dell'illecito commesso o ipotizzato a suo carico; dall'altro, vi sono gli altri consociati, che rivendicano il diritto a conoscere e ricordare chi si sia reso colpevole (non di un illecito qualunque, bensì) del "peccato capitale della democrazia".
Da che parte pende la bilancia?

2. La memoria della corruzione che resiste all'usura del tempo

automaticamente da Google, che compare sotto il titolo dei contenuti indicizzati come risultati della ricerca. Sulla riconoscibilità del diritto all'oblio in relazione agli *snippet*, ove possano risultare fuorvianti rispetto alla narrazione dei fatti riportati nell'articolo. v. Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 18 dicembre 2014 [doc. web n. 3736353]. L'altra è la funzione di *autocomplete*, che, grazie ad un'elaborazione statistica operata dall'algoritmo, restituisce i termini maggiormente ricercati in rete con le iniziali o le prime parole digitate nella stringa di ricerca. Sul potenziale diffamatorio di alcune associazioni suggerite dalla funzione *autocomplete*, v. Trib. Milano, sez. I civ., ord. 23 maggio 2013.

⁸ Sulla rideclinazione dell'identità e della sua sfera privata nell'infosfera, v. ad es. L. Floridi, *The Ethics of Information*, Oxford, , Oxford University Press, 2013, spec. § 12.5 Informational privacy in the re-onologized infosphere, p. 235 ss.

⁹ Cass. civ, sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559. Per un recente esame in chiave comparatistica del diritto all'oblio, v. F. Werro (ed. by), *The Right To Be Forgotten: A Comparative Study of the Emergent Right's Evolution and Application in Europe, the Americas, and Asia*, Cham, Springer, 2020.

Nelle pronunce dell'ultimo quinquennio, del Garante italiano per la protezione dei dati personali come della Corte europea dei diritti dell'uomo, si ritrova un primo elemento utile: considerata la gravità del reato di corruzione, non solo il trascorrere del tempo in quanto tale non giustifica il riconoscimento del diritto all'oblio, ma deve anzi ritenersi più duraturo l'interesse pubblico a conoscere fatti di tale rilievo per il consorzio civile.

Paradigmatico, in tal senso, l'orientamento assunto dal Garante della privacy nel provvedimento del 27 ottobre 2016¹⁰. La richiesta di tutela proveniva da un ex consigliere comunale, coinvolto dieci anni prima in una vicenda di corruzione, per la quale, nel 2012, era stata resa sentenza di patteggiamento. L'ex consigliere, che nel frattempo aveva abbandonato l'attività politica e non più ricoperto incarichi pubblici, si doleva del fatto che, a distanza di tempo e in assenza di qualsivoglia interesse pubblico, permanessero ancora, fra i risultati di ricerca prodotti dal motore di ricerca Google in relazione al proprio nominativo, alcuni *url* relativi alla vicenda, con conseguente impatto negativo sulla propria vita privata e professionale. La richiesta di rimozione di tali *url* era stata rigettata da Google.

Nel provvedere sul punto, il Garante si è richiamato anzitutto alla celebre pronuncia della Corte di Giustizia sul caso "Google Spain"¹¹ e alle *Linee Guida sull'implementazione della sentenza della Corte di Giustizia* emanate pochi mesi dopo da Article 29 Data Protection Working Party¹². Dalla comparazione tra le due fattispecie, viene a galla la decisiva differenza tra il caso di Mario Costeja Gonzalez, del quale fu investito prima il Garante della privacy spagnolo, poi la Corte del Lussemburgo, e quello dell'ex consigliere comunale, all'esame del Garante italiano: nel primo caso, si discuteva della reperibilità in rete, in associazione al titolare dei dati, di una notizia ormai priva di qualsivoglia interesse pubblico; nel

¹⁰ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 27/10/2016 n. 438 (doc. web n. 5690378). Sulla giurisprudenza del Garante in tema del diritto all'oblio, v. V. Pezzella, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches*, II ed., Torino, Utet, 2020, § 16.3.

¹¹ Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, C-131/12 (ECJ, May 13, 2014). Tra i commenti pubblicati immediatamente dopo alla pubblicazione della nota sentenza, v. L. Floridi, "The Right to Be Forgotten": a Philosophical View, *Jahrbuch für Recht und Ethik*", in *Annual Review of Law and Ethics*, 23 (2015), pp.163-179; G. Scorza, "Corte di giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince", in *Il Corriere giuridico*, 2014 p.1473-1482; "La decisione della Corte di Giustizia sul caso Google-Spain: più problemi che soluzioni", in *Federalismi.it*, 10 giugno 2014; G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, TrE-Press, 2015. V. anche G. Sartor, *The right to be forgotten: dynamics of privacy and publicity*, in L. Floridi (ed. by), *The protection of Information and the right to privacy*, Springer, London, 2014, pp. 1-15.

¹² La Corte del Lussemburgo, com'è noto, aveva ritenuto fondata la richiesta di rimozione, dall'indice dei motori di ricerca, dei link alle pagine web contenenti informazioni dell'interessato, la cui permanenza in rete non fosse più giustificata in relazione al tempo trascorso. Il limite a tale rimozione era fissato nelle Linee Guida prodotte il 26 novembre 2014 dall'Article 29 Data Protection Working Party, già organo consultivo indipendente istituito in conformità all'articolo 29 della Direttiva 95/46/CE e sostituito, dopo l'entrata in vigore del GDPR, dallo European Data Protection Board: il diritto all'oblio non deve essere riconosciuto quando il soggetto rivesta un ruolo pubblico e dunque sussista un interesse qualificato ad accedere alle informazioni che lo riguardano.

secondo, per converso, si aveva a che fare con una vicenda di corruzione. E proprio in ragione di ciò, pur essendo trascorso del tempo dal verificarsi dei fatti e dalla pubblicazione delle relative notizie, ad avviso del Garante la gravità del reato doveva portare ad escludere il diritto alla deindicizzazione.

Perché possa giustificarsi l'oblio mediatico, dunque, non basta il mero trascorrere del tempo, ma va verificato se e in che misura, attraverso il tempo, sia venuto meno l'interesse pubblico a sapere.

La questione, che qui può essere solo richiamata, ha un indubbio rilievo teorico. Nel provvedimento da ultimo richiamato e in altri in materia di diritto all'oblio, infatti, non è chiaro se l'interesse pubblico sia un concetto quantitativo - ad esempio misurabile sull'attenzione che l'opinione pubblica *di fatto* ha continuato a rivolgere ad una vicenda di cronaca - o invece qualitativo, dunque riferibile alla rilevanza etica e/o politica che la vicenda assume nella vita di una determinata comunità. Di certo, in tale seconda ipotesi - confortata dalla giurisprudenza consolidata, che identifica l'interesse pubblico con l'utilità sociale dell'informazione¹³ - l'interesse pubblico a conoscere può resistere molto a lungo all'usura del tempo. Non permane forse, a dispetto del tempo trascorso, l'interesse pubblico per i fatti di cronaca relativi agli anni di piombo?¹⁴ Lo stesso dovrebbe dirsi anche per i casi di corruzione oggetto delle inchieste di "Mani pulite". Ma si pensi anche a vicende meno conosciute o sulle quali le inchieste e i processi non hanno fatto piena luce: ove su di esse l'interesse dell'opinione pubblica col tempo sia venuto meno, non è forse compito del giornalismo risvegliarlo? È giusto che - decorso un tempo, che, invero, sembra sempre più accorciarsi - in nome del diritto all'oblio la memoria storica di una comunità sulle vicende di corruzione si riduca ad una serie di narrazioni con nomi di fantasia?

Una cosa è certa (e il rilievo non è a caso, in tempi di riflessione sulla crisi della fattispecie¹⁵): nessuna fattispecie astratta può istituire una definitiva gerarchia

¹³ L'interesse pubblico è identificato nell'utilità sociale già nella celebre sentenza Cass. Pen. 18 ottobre 1984 n. 5259. La stessa suprema corte ha anche ritenuto che tale interesse pubblico sia soddisfatto ove la notizia sia inerente "alle più notevoli ed importanti emergenze della vita individuale" (Cass. Pen. 23 gennaio 1984) o a "fatti di grande rilievo sociale" (Cass. 7 marzo 1975). Una pronuncia di merito ancor più risalente individuava l'interesse pubblico in quel diritto-dovere di "sensibilizzare la pubblica opinione di fronte a taluni aspetti di cronaca e di costume e di denunciare casi sui quali le esigenze pubbliche impongono sia fatta piena luce, sollecitando gli organi della vita collettiva perché indaghino ed intervengano" (Trib. Roma, 2 aprile 1963).

¹⁴ Sul punto v. ad es. G. Cassano, *Il diritto all'oblio nell'era digitale*, in G. Cassano, G. Scorza, G. Vaciago (a cura di), *Diritto dell'internet*, Padova, Cedam, 2013, spec. p. 49 ss. La Suprema Corte, peraltro, ha osservato che il fatto che le vicende relative ai c.d. anni di piombo appartengano stabilmente "alla memoria storica del nostro Paese", non implichi "l'automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell'epoca". In altri termini: "la diffusione di notizie personali in una determinata epoca ed in un determinato contesto non legittima, di per sé, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo, in una situazione del tutto diversa e priva di ogni collegamento col passato" (Cass. civ. sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111).

¹⁵ Su ciò, v. N. Irti, *La crisi della fattispecie*, in *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016; "Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie", in *Rivista di diritto civile*, 5 (2014), pp. 987-991; *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in A. Carleo (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2017, spec. p. 19. V. anche G. Alpa, *La certezza del diritto nell'età*

tra diritto di informare e diritto all'oblio. Andranno piuttosto esaminate e adeguatamente ponderate una serie di circostanze afferenti al caso di specie. Nel caso dell'ex consigliere comunale, ad esempio, il Garante italiano ha ritenuto che l'interesse pubblico sussistesse in quanto la sentenza di patteggiamento era stata pronunciata solo quattro anni prima, e, soprattutto, gli articoli riguardavano vicende di particolare gravità, riferendosi, per l'appunto, al coinvolgimento di un esponente politico nella commissione di reati a danno della sanità pubblica. E la relativa attualità di alcuni *url* confermava l'interesse ancora attuale dell'opinione pubblica nei confronti di tali fenomeni corruttivi¹⁶.

Pur in difetto di un accertamento pieno, dunque, e a fronte solo di un riconoscimento del reato operato dalla parte in vista del patteggiamento¹⁷, ad avviso del Garante la memoria della corruzione può, almeno per qualche anno, resistere all'usura del tempo.

Ma per quanto tempo? Quanto deve durare lo stigma mediatico del corruttore o corrotto? Alla domanda si risponderà diversamente a seconda che la nozione di interesse pubblico (a conoscere le vicende di corruzione e i soggetti in esse coinvolti) venga intesa in senso quantitativo o qualitativo¹⁸. Se è vero che la corruzione è un reato di particolare gravità, infatti, la sussistenza dell'interesse pubblico non può certo ridursi alla circostanza che, della singola vicenda, i media si siano o meno continuati ad occupare. Vi sono episodi di corruzione dei quali gli organi di informazione hanno smesso da tempo di occuparsi e la cui attuale conoscenza, per converso, risponde appieno al richiamato parametro dell'utilità sociale dell'informazione. Tanto più che, altrimenti ragionando, si rischierebbe di cadere in un circolo vizioso: c'è interesse pubblico quando l'interesse pubblico c'è (e continua a manifestarsi).

Ecco che, accanto a dati quantitativi come il tempo trascorso e l'attenzione riservata dai media alla vicenda, sono gli elementi qualitativi – il contesto nel quale è stato commesso, l'ufficio all'epoca ricoperto dal soggetto, e comunque la sua notorietà, la condotta da questi tenuta in epoca successiva – a dover assumere un ruolo preponderante ai fini della valutazione della pretesa che, dopo un po' di tempo, su quei fatti cada l'oblio¹⁹.

dell'incertezza, Napoli, Editoriale scientifica, 2006 ed ora la pregevole raccolta di studi di G. Benedetti, *Oltre l'incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2020.

¹⁶ Il Garante ha dunque ritenuto che il trattamento debba ritenersi lesivo quando il link, di cui si chiede la deindicizzazione, riguarda una condotta di minima rilevanza o che non è più oggetto di dibattito pubblico o comunque ove non vi sia alcun interesse pubblico alla disponibilità di quell'informazione. Il che non è, evidentemente, in un caso di corruzione che, pur a distanza di tempo, suscita ancora l'interesse presso i consociati.

¹⁷ Benché la sentenza di patteggiamento non contenga un accertamento circa la responsabilità del fatto di reato, dunque non possa fare stato nel giudizio civile, non può tuttavia escludersi che la stessa contenga un'ipotesi di responsabilità e implichi il riconoscimento del fatto medesimo (In tal senso, v. ad es. Cass. civ. sez. III, 2 febbraio 2017, n. 2695).

¹⁸ Sulla nozione di interesse pubblico in relazione al diritto all'oblio, v. ad es. A. Mantelero, "Il diritto all'oblio dalla carta stampata a Internet", in F. Pizzetti (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013, spec. p. 149 ss. V. anche A. Monti, R. Wacks, *Protecting Personal Information: The Right to Privacy Reconsidered*, Oxford, Hart, 2019, pp. 107 ss. e 115 ss.

¹⁹ Il profilo della condotta del soggetto nella fase successiva alla commissione del reato assume un precipuo rilievo nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del

Proprio ragionando in termini di qualità dell'interesse pubblico, ad esempio, può comprendersi perché sia stato negato il diritto all'oblio in relazione a vicende corruttive di sicuro rilievo, ma che non siano state oggetto di indagine da parte della magistratura, bensì di articoli e inchieste realizzate e pubblicate da testate giornalistiche e di cui, per l'appunto, sia rimasta traccia nella rete.

È questo il caso della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo n. 17233/2017 (*Fuchsmann v. Germany*). Ben sedici anni prima, infatti, il "New York Times" aveva dato notizia del coinvolgimento di Boris Fuchsmann, uomo d'affari ucraino e amministratore di società televisive, in attività di corruzione intese ad ottenere licenze televisive. Ebbene, a dispetto del tempo trascorso, sia l'Oberlandesgericht di Düsseldorf che la Corte di Strasburgo hanno ritenuto che, in tale vicenda, il diritto ad informare e ad essere informati debba prevalere sul diritto all'oblio azionato dal magnate dei media ucraino. Ciò proprio in quanto il reato ipotizzato – appunto la corruzione – era di particolare gravità, notevole era l'interesse pubblico nei confronti di vicende di corruzione, Fuchsmann era un personaggio pubblico²⁰, la vicenda aveva suscitato un intenso dibattito e la notizia era supportata da adeguati riscontri.

Se, nel caso Fuchsmann, viene negato il diritto all'oblio relativamente ad una notizia su vicende di corruzione, pur in assenza di riferimenti ad indagini svolte

24/7/2019 n. 153 (doc. web n. 9136842). Tra gli argomenti su cui il Garante ha fondato l'accoglimento dell'istanza, uno riguarda proprio la condotta tenuta dall'imprenditore in epoca successiva alla commissione del reato. Si legge; "l'interessato nel 2013 ha ottenuto la riabilitazione sulla base di una valutazione che ha tenuto conto, oltre che del tempo decorso dalla determinazione della pena, anche della condotta medio tempore tenuta dal condannato; tale istituto, infatti, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale del reo". L'argomento assume un particolare significato nel quadro della presente riflessione, in specie perché dell'istituto della riabilitazione penale viene richiamata la funzione premiale all'esito della positiva valutazione della condotta del reo e la sua proiezione alla piena reintegrazione dello stesso nel corpo sociale. Nel caso di specie, in altri termini, il diritto all'oblio è stato riconosciuto non solo perché erano trascorsi dodici anni dalla commissione del fatto e nove dalla sentenza di patteggiamento, ma perché la condotta del reo è risultata meritevole del venir meno, insieme agli effetti penali della condanna, dell'effetto indiretto della condanna consistente nella persistente memoria digitale del reato da lui commesso. In sintesi: ha pieno titolo per chiedere dissociazione tra la propria identità digitale e il reato commesso solo chi dimostri di aver tenuto una condotta tale da meritare la bonifica dell'infospazio dalla memoria dal reato commesso.

Con riferimento allo specifico reato della corruzione, si consideri poi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue e queste potranno estinguersi solo dopo ulteriori sette anni dalla riabilitazione. In tal senso, il termine di complessivi dieci anni dall'estinzione della pena, e sempre che il reo abbia dato "prove effettive e costanti di buona condotta", può costituire una ragionevole misura per valutare la richiesta di tutela del diritto all'oblio rispetto alla notizia relativa a una condanna per corruzione.

²⁰ Mentre un privato, sconosciuto al pubblico, può rivendicare una particolare protezione per la sua vita privata – è il caso di Mario Costeja Gonzalez nella vicenda "Google Spain" - lo stesso non vale per i personaggi pubblici (vedi Petreco c. Moldova, Corte Europea dei diritti dell'uomo, 30 marzo 2010, n. 20928/05, § 55). Sulla perimetrazione della privacy delle *public figures*, individuate in "those who play a role in public life, whether in politics, the economy, the arts, the social sphere, sport or in any other domain", v. la Risoluzione 1165 (1998) (§ 7 e 9) del Consiglio d'Europa.

dalla magistratura, è perché la Corte ha accertato che la notizia era comunque tratta da fonti attendibili (in specie da un report interno dell'FBI), non erano stati aggiunti dati né fatte insinuazioni eccedenti l'essenzialità dell'informazione e, soprattutto, era stato garantito il contraddittorio, offrendo l'opportunità all'interessato di fornire la propria versione dei fatti. Ecco che, in tema di diritto all'oblio, il profilo pubblico del personaggio, la rilevanza civile delle condotte ad esso attribuite ed il modo in cui i fatti sono stati istruiti e narrati, assumono un peso non meno rilevante rispetto al mero decorso del tempo.

Ed è significativo che, proprio in quella sentenza, la Corte di Strasburgo sottolinei l'importanza degli archivi online delle testate giornalistiche ai fini della formazione di una coscienza collettiva su vicende, benché risalenti, di permanente interesse per la vita civile. E tanto più ciò assume rilievo, in considerazione del fatto che, nel caso Fuchsmann, era stata richiesta non la deindicizzazione degli *url* all'articolo, bensì la definitiva rimozione della notizia dall'archivio on line del giornale²¹. In sintesi: l'oblio richiesto da Fuchsmann implicava che, dei sospetti di corruzione, riferiti dal report dell'FBI, non dovesse esserci più traccia nella memoria collettiva. È proprio questa memoria, per converso, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha voluto proteggere.

Il vero è che, se per diritto all'oblio si intenda *stricto sensu* il diritto alla cancellazione della notizia dall'archivio della testata giornalistica, ben può dirsi che il diritto all'oblio non esista. E, in tale accezione, specie in vicende di corruzione, è bene che non esista.

3. Le indagini per corruzione e il diritto ad una veritiera identità digitale

Una recente pronuncia a sezioni unite in tema di diritto all'oblio – Cass. Civ. SS.UU. 22 luglio 2019, n. 19681 – fa rientrare nel campo semantico di tale diritto anche il diritto all'aggiornamento di quelle notizie che, nel tempo, abbiano avuto una significativa evoluzione.

A prescindere dalla correttezza, e soprattutto dall'utilità, di tale inquadramento, non v'è dubbio che la posta in gioco, quando si disputa di diritto all'aggiornamento, sia alta: se è vero che l'individuo viene socialmente identificato anche grazie ai frammenti presenti sul web, raccolti, elaborati e indicizzati dagli

²¹ La Corte prende atto del “contributo degli archivi di Internet alla conservazione e alla messa a disposizione di notizie e informazioni”. Tali archivi costituiscono “una fonte importante per l'istruzione e la ricerca storica, soprattutto perché facilmente accessibili al pubblico e generalmente gratuiti”. Sul punto, si legge in una pronuncia del Tribunale di Roma: “Una cosa è l'immediata reperibilità di informazioni risalenti nel tempo mediante l'indicizzazione attraverso i motori di ricerca, che può cedere il passo al diritto all'oblio; un'altra cosa è la reperibilità delle medesime informazioni mediante accesso agli archivi, anche on line, delle testate giornalistiche, che non può essere sacrificata in quanto non propriamente lesiva del c.d. diritto all'oblio nei termini sopra indicati, in quanto chiaramente finalizzata a consentire le ricerche storiche in senso stretto” (Trib Roma, 18 febbraio 2013).

algoritmi dei motori di ricerca, la reperibilità (ed associazione al nome di una persona) di una notizia relativa ad un coinvolgimento in un'inchiesta per corruzione, ove non aggiornata, può fornire una rappresentazione non solo inattuale, ma gravemente distorta di quella persona, specie ove l'ipotesi di reato sia stata scartata nel corso dell'inchiesta e la notizia degli sviluppi di tale inchiesta non sia reperibile in rete o comunque non immediatamente associata al suo nome.

Non è forse un caso che la pronuncia più significativa in tema di diritto all'aggiornamento – Cass. civ. sez. III del 5 aprile 2012, n. 5525 – sia proprio in materia di corruzione. L'ex presidente di una società municipalizzata lamentava che, nell'archivio on line del “Corriere della sera”, fosse accessibile la notizia del suo arresto per corruzione, avvenuto quasi venti anni prima, nell'ambito di un'inchiesta poi conclusasi con il suo proscioglimento. Rispetto all'oblio *stricto sensu* inteso, dunque, qui si discuteva del potenziale lesivo di una notizia non tanto inattuale (dunque al limite meritevole di deindicizzazione rispetto all'identità digitale dell'interessato), bensì non aggiornata e, in quanto mancante dell'ancoramento ai successivi sviluppi delle indagini, incompleta. Orbene, come la notizia incompleta, ove mancante di elementi essenziali alla corretta comprensione del fatto, per giurisprudenza consolidata può essere assimilata ad una notizia falsa²², così la notizia non aggiornata, specie se riferita ad un'inchiesta su un reato come la corruzione, può offrire una rappresentazione non veritiera del fatto o comunque della persona in esso coinvolta. Nel caso di specie, l'idoneità lesiva della notizia dell'arresto, poi superata dagli sviluppi dell'inchiesta, era rinvenibile in ciò, che essa veniva indicizzato tra i più rilevanti *url* associati al nome dell'ex presidente della municipalizzata, così connotando in modo fortemente negativo la sua identità digitale. Di qui la richiesta di spostamento dell'articolo in un'area dell'archivio online non indicizzabile dai motori di ricerca.

La domanda, respinta dai giudici di merito, fu invece accolta dalla Cassazione, con una sentenza che ha suscitato un intenso dibattito²³. In relazione al tema che qui interessa, di tale sentenza va osservato che è ancora una volta la gravità del reato di corruzione l'elemento decisivo. Con una significativa differenza: la gravità della corruzione qui incide non per negare il diritto all'oblio (l'opinione pubblica ha diritto di sapere), bensì per riconoscere il diritto all'aggiornamento (l'ex presidente della municipalizzata ha diritto che, in connessione all'originaria notizia dell'arresto, venga dato atto che egli è stato scagionato dall'accusa di corruzione)²⁴. Il principio è chiaro: la rete non deve offrire un'immagine non aggiornata o comunque non veritiera della persona e delle vicende più significative che la riguardano. Se non può configurarsi, in positivo, un diritto a che il nostro mosaico

²² Già in Cass. Pen. 18 ottobre 1984 n. 5259.

²³ Tra i commenti alla sentenza, v., in termini fortemente critici, F. Di Ciommo, R. Pardolesi, “Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!”, in *Danno e responsabilità*, 7 (2012), p. 701 ss.

²⁴ Trova in tal modo applicazione alla rete, ed in specie ai risultati dell'interrogazione dei motori di ricerca, il principio già affermato in relazione alla stampa tradizionale dalla Cassazione secondo cui “ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di ‘sospetto’, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse” (Cass. n. 14062/2008).

digitale ci corrisponda, deve almeno ritenersi meritevole di tutela, in negativo, l'aspettativa a che tale mosaico non alteri in modo significativo la nostra personalità e la nostra storia.

Tale importante principio è ribadito da ultimo dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 24 settembre 2019²⁵: ove pure si valuti prevalente l'interesse pubblico a conoscere l'evoluzione delle indagini della magistratura – e dunque gli *url* relativi ad una notizia risalente non vadano rimossi – il gestore del motore di ricerca dovrà

sistemare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine Internet contenenti informazioni a tal proposito.

Una soluzione, quella adottata dalla Corte del Lussemburgo, che non solo riscrive il diritto all'identità – già oggetto della celebre sentenza Veronesi²⁶ – alla luce dell'evoluzione della rete e dei motori di ricerca, ma apre uno scenario suggestivo, in cui l'intelligenza umana è chiamata, per così dire, a educare l'intelligenza artificiale in modo che l'algoritmo impari a ordinare gli *url* secondo giustizia e a rappresentare le persone tutelando la loro dignità e la verità della loro storia.

4. Conclusione

Della storia di ciascuno, naturalmente, fanno parte le condotte più diverse e le connesse responsabilità, ed è ben comprensibile l'esigenza, che talora si manifesta, di tutela dal peso del ricordo. Quando però tali condotte siano reati, la bonifica della memoria può avere serie conseguenze sul piano civile, sottraendo ai consociati una parte della propria coscienza storica.

E ciò tanto più ciò deve dirsi quando si abbia a che fare con la corruzione, reato rispetto al quale mai potrà darsi oblio in senso stretto, inteso come cancellazione della notizia dagli archivi online, e la stessa deindicizzazione potrà essere ammessa solo a certe condizioni, adeguatamente ponderando quegli elementi – il contesto nel quale il reato è stato commesso, le funzioni esercitate dal soggetto, la sua attuale notorietà, la condotta da questi tenuta in epoca successiva – che devono aggiungersi ad un decorso del tempo comunque proporzionato alla gravità di un simile reato.

²⁵ Si tratta della Causa C-136/17 GC e a./Commission nationale de l'informatique et des libertés, in cui, per la parte che qui interessa, il ricorrente chiedeva la deindicizzazione di link ad articoli relativi all'inchiesta giudiziaria avviata nel giugno 1995 sul finanziamento del Parti républicain. Mentre il procedimento a suo carico era stato archiviato nel 2010 con ordinanza di non luogo a procedere, anche negli anni successivi la maggior parte dei link continuavano a rinviare ad articoli pubblicati all'epoca dell'apertura dell'inchiesta e che, quindi, non davano atto di tale archiviazione.

²⁶ Cass. Civ. sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769.

Solo così potrà scongiurarsi il pericolo che, rispetto alla memoria collettiva, il “peccato capitale della democrazia” scivoli silenziosamente nell’ordine del rimosso.